



## *Informativa per la clientela di studio*

del 02.02.2023

*Ai gentili Clienti  
Loro Sedi*

---

## **Oggetto: Legge di Bilancio 2023 - Definizione agevolata cartelle di pagamento**

*Gentile Cliente,*

*con la presente desideriamo informarLa che la Legge di Bilancio 2023 all'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto tre misure agevolativa riguardo le cartelle di pagamento e gli avvisi bonari.*

### **Definizione cartelle di pagamento**

---

Una prima Definizione agevolata riguarda per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo **senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.**



Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di **capitale** e le spese per le **procedure esecutive** e i **diritti di notifica**.

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del **Codice della strada** (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la **“Definizione”** si applica **limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio**.

Per aderire alla Definizione agevolata, **entro il 30 aprile 2023**, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione **esclusivamente in via telematica**, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi:

- in un'unica soluzione, entro il **31 luglio 2023**;
- oppure, in un numero massimo di **18 rate (5 anni)**, di cui le prime due con scadenza il **31 luglio** e il **30 novembre 2023**. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il **28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

### ***Stralcio cartelle di pagamento fino a 1.000 euro***

---

La stessa legge di bilancio prevede all'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 l'**annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione



dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**:

- lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre **sanzioni amministrative**, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al **31 marzo 2023**, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo "**Stralcio**" **fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi** affidati all'Agente della riscossione:



- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Per tali carichi, quindi, permane l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*

*Se è di Vostro interesse azionare una di queste misure occorre disporre delle singole cartelle; in caso di indisponibilità occorre chiedere preliminarmente un estratto di ruolo e/o possedere lo SPID e/o essere in possesso della CNS (tessera sanitaria) con il codice Pin.*

*Per conoscere i costi per la gestione della singola posizione debitoria, e presentazione istanza di definizione, contattare lo studio.*

*Distinti saluti*